

DIVORZIO E ASSEGNO “UNA TANTUM”

Gentile avvocato,

mi sono separata da mio marito da oltre 3 anni e percepisco dallo stesso un assegno di mantenimento di 400 euro mensili. Poiché posso ora proporre domanda di divorzio vorrei che Lei mi chiarisse quali sono i requisiti per poter ottenere un assegno “una tantum”.

Carla C. Bergamo

L’art. 5 comma 4 della L. n. 898, così come modificato dalla L. n. 74/1987 prevede in materia quanto segue: **”su accordo delle parti la corresponsione dell’assegno può avvenire in un’unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”**.

Il tenore della norma ci suggerisce quindi che il pagamento dell’assegno di divorzio in un’unica soluzione (chiamato appunto ”una tantum”) può ottenersi solo ed esclusivamente qualora si sia in presenza di un previo accordo delle parti e quindi o di un divorzio congiunto, oppure di un divorzio giudiziale nel quale però l’aspetto economico del versamento dell’assegno al coniuge beneficiario non sia in contestazione.

La novella del 1987 ha introdotto però un qualche temperamento all’autonomia negoziale delle parti in quanto le stesse, una volta raggiunta una soluzione pattizia, devono sottoporla al vaglio del Tribunale. Quest’ultimo viene quindi chiamato a dare un giudizio di convenienza e di tutela del coniuge più debole. Si tratta, in sostanza, di un controllo equitativo, di una sorta di omologazione della convenzione raggiunta.

Il criterio per la valutazione della congruità ed equità del predetto assegno

potrà essere, per esempio, quello della capitalizzazione dell'assegno di mantenimento di cui gode il coniuge che si valuta generalmente moltiplicando l'importo dell'assegno di mantenimento netto corrisposto in un anno per il coefficiente previsto dalle apposite tabelle relative all'usufrutto.

La convenzione pattizia degli ex coniugi di regolare l'assegno di divorzio in unica soluzione, ove abbia superato il giudizio di equità, dà luogo all'effetto preclusivo, cioè comporta la perdita da parte dei coniugi, del diritto di proporre in futuro qualsiasi domanda di contenuto patrimoniale nei confronti dell'ex coniuge anche se successivamente vengano a mutare le rispettive situazioni economiche. Se, per esempio, il coniuge beneficiario dell'assegno di divorzio "*una tantum*" dovesse successivamente divenire bisognoso per sopravvenuta malattia che gli impedisse di lavorare, lo stesso non avrebbe comunque alcuna possibilità di richiedere il versamento di un assegno periodico. Sostanzialmente quindi, con l'accordo delle parti sul pagamento dell'assegno di divorzio in unica soluzione, l'ordinamento espressamente esclude la sopravvivenza in capo al coniuge beneficiario, come in capo all'onerato, di qualsiasi ulteriore diritto, anche di natura patrimoniale nei confronti dell'altro coniuge.

Oggetto dell'assegno in unica soluzione è, nella stragrande maggioranza dei casi, una somma di danaro, ma può trattarsi altresì della cessione di un immobile: per esempio la casa coniugale, o la rinuncia alla comproprietà di un bene.

Ancora mi pare utile ricordare che l'assegno di divorzio che viene corrisposto in un'unica soluzione non è qualificabile come reddito imponibile ai fini IRPEF (sul punto si cfr. Cassazione n. 11437 del 12.10.1999).

Da ultimo segnalo che la corresponsione dell'assegno "*una tantum*" può

intervenire sia contestualmente al divorzio, sia in un momento successivo, anche in sede camerale di modifica delle condizioni di divorzio (Trib. Firenze 25.01.1998).